



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 12/02/2019

ORIGINALE

Oggetto:

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2019: Conferma di quelle vigenti per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		MARCONI ANTONELLA	X	
VANNINI ANDREA	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
MASSETTI CATIA	X		PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI	X	
PENNACCHI MAURO	X				

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

VALENTINI MANUEL, PETRINI VANIA, PERUGINI GIANNI

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola all'Assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera del competente Settore:

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, c.639-731, L. n.147/2013), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- il D.L. n.16/2014, convertito in L. n.68/2014, ha modificato la disciplina della TASI;

Visti:

il c.683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato .. per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), del c. 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

l'art.172, c.1, lett.c) D.Lgs. n.267/'00, che prevede l'obbligo di allegare al bilancio "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

l'art.53, c.16, L. n. 388/00, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, c.3, D.Lgs. n.360/'98 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art.1, c.169, L. n.296/'06 (finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata .. per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che :

- l'art.174 D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- con [Decreto del Ministro dell'interno](#) del 07/12/2018, è stato disposto il differimento dal 31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018);

Richiamati:

- l'art.52 D.Lgs. n.466/1997, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
- Il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con D.C.C. n.43 del 28/07/2015;
- la D.C.C. n.15 del 06/03/2018 che ha stabilito le aliquote e la detrazione della Tassa sui Servizi Indivisibili per il 2018;
- l'art.1 L. n.208/'15 che, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto al c.14 l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e al c.54 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la disciplina della TASI è stata modificata dalla Legge n. 208/2015 con una conseguente perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ;

Rilevato che:

1. dal 01/01/2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;
2. sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili;
3. nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Preso atto:

- dell'art. 1 c. 676 e c. 677 L. n.147/2013 e del fatto che per l'anno 2014, 2015 e 2016, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
- dell'art.1, c.37, lett. b), L. n.205/2017 che integra l'art. 1, c.28, L. n.208/2015;
- dell'art. 1 comma 1133 lettera b) Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) che prevede che per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018
- dell'art. 1, c.26, L. n.208/2015, modificato dall'art.1, c.37 lett. a), L. n.205/2017 (Legge di bilancio 2018) che ha sospeso, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- che per l'anno 2019, il legislatore con la Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016, consentendo ai comuni di aumentare le aliquote Tasi fino al massimo consentito;

Rilevato che:

- in base al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi i cui costi previsti per l'anno 2019, sono i seguenti:

DATI RIFERITI ALLE SOLE SPESE CORRENTI			
Servizio	CC	Parziale	Importo previsto 2019 (euro)
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico	270		373.018,99
Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (CC. 855-860-895-900)			577.784,86
Centro di Costo	855	368.936,50	
Centro di Costo	860	36.496,83	
Centro di Costo	895	42.657,83	
Centro di Costo	900	129.693,70	
Polizia locale	400		617.809,18
Necroscopico e cimiteriale	925		212.662,47
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica			737.247,42
Centro di Costo	770	257.961,12	
Centro di Costo	840	479.286,30	
Protezione civile (al netto delle spese finanziate da contributi regionali)	865		41.470,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180		296.011,46
Totale			2.856.004,38

Dato atto che:

- in base alla D.C.C. approvata in data odierna, le aliquote IMU per il 2019 sono le seguenti:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2019 (%)
A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 destinate ad abitazioni principali	Esenti

<i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	<i>ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</i>
<i>A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,35
Aree fabbricabili	0,96
A/10 – Uffici e studi privati	0,96
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari situate nei centri storici di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga <u>effettivamente svolta attività produttiva.</u>	0,82
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile : 1) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali venga <u>svolta attività produttiva;</u> 2) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici di TODI</u> (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga svolta attività produttiva;</u> 3) situate nei centri storici di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga effettivamente svolta attività produttiva.</u>	0,92
C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	0,92
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	0,76 (stato) + 0,16 (comune) = 0,92
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentali	Esenti <i>ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</i>
Altri fabbricati in categoria “A”	1,06
Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato	0,96

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9
 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

- dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non si tratti di locali, ma che tale fattispecie non è esente dalla TASI, mentre sono esenti dal tributo tutte le fattispecie ex art. 1, c.3, D.L. n.16/2014, convertito in L. n.68/2014;

Ritenuto per quanto sopra di stabilire le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:

Aliquote del tributo anno 2019

Fattispecie Immobili	Aliquota (per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e s.m.i.) <u>L'esenzione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u>
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5
Fabbricati in categ. "A" concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per un massimo di una unità) che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1
Aree edificabili	1
A/10 – Uffici e studi privati	1
C/1 – Negozi e botteghe C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri	1
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	1
Fabbricati in categoria "B" – Collegi, Ospizi, Conventi, ecc... (se	1

<i>non esenti)</i>	
<i>D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione</i>	-
<i>C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte</i>	-
<i>Altri fabbricati in categoria “A”</i>	-
<i>Altre ipotesi Escluse/Esenti da IMU</i>	2,5

Tenuto conto:

- che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme richiamate, in particolare quelle di cui all'art. 1 c. 677 e 678 L. n.147/2013;
- che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 400.000,00, a copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati così determinata:

<i>Gettito complessivo stimato TASI</i>	400.000,00
<i>Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo</i>	2.856.004,38
<i>differenza</i>	2.456.004,38
<i>Percentuale di finanziamento dei costi</i>	14,005581%

Dato atto che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, c.688, L.n.147/2013, alle medesime scadenze previste dall'art.9 D.Lgs n.23/2011, per l'imposta municipale propria;

Visti:

- l'art.13, c.15 D.L. 201/2011;
- l'art.1, c.688. Legge n.147/2013;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 del 6/04/'12, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica;
- la circolare del MEF n. 1/DF del 17/02/2016;
- i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;
- il D.Lgs. n.267/2000;

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Dichiarata aperta la discussione, interviene il consigliere Vannini (...OMISSIS come da registrazione in atti conservata).

Il Presidente in assenza di altri interventi e di dichiarazioni di voto, chiusa la discussione, mette in votazione la proposta di delibera come sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del giorno 8/02/2019;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.15 consiglieri: Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16
 Astenuti: n. 0
 Votanti: n. 16
 Voti favorevoli n. 11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)
 Voti contrari n. 5 (Masseti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi,)

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2019, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dando atto che vengono confermate quelle vigenti nell'anno 2018:

Aliquote del tributo anno 2019

Fattispecie Immobili	Aliquota (per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e s.m.i.) <u>L'esenzione si applica per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u>
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5
Fabbricati in categ. "A" concessi in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per un massimo di una unità) che la utilizzano come abitazione principale incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1
Aree edificabili	1
A/10 – Uffici e studi privati	1
C/1 – Negozi e botteghe C/3- C/4-C/5 – Laboratori e locali di deposito – fabbricati per arti e mestieri	1
D/1- D/2-D/7-D/8 – Opifici – Alberghi e pensioni – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale	1
Fabbricati in categoria "B" – Collegi, Ospizi, Conventi, ecc... (se non esenti)	1
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	-

C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	-
Altri fabbricati in categoria “A”	-
Altre ipotesi Escluse/Esenti da IMU	2,5

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, c.681 L. n.147/2013, tramite il Regolamento IUC, è stato stabilito che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte (70 %) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3) DI DARE ATTO che le suddette aliquote della TASI, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 c.169 L.n. 296/2006 hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14.10.2017 (termine perentorio), ai sensi dell'art.13, c.13-*bis* e 15, D.L.6/12/2011, convertito in L. n. 214/2011;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.15 consiglieri: Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 16

Voti favorevoli n.11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)

Voti contrari n. 5 (Massetti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi,)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.